

REGOLAMENTO (UE) N. 756/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti⁽²⁾, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza⁽³⁾.
- (2) Dopo la proposta di inserimento di sostanze trasmessa dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle nove sostanze proposte, che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenuta dal 4 all'8 maggio 2009 (di seguito «COP4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione.

- (3) Occorre modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per tenere conto delle nuove sostanze elencate durante la COP4.

- (4) La COP4 ha deciso di iscrivere il clordecone, l'esabromobifenile e gli esaclorocicloesani, compreso il lindano, nell'allegato A (eliminazione) della convenzione. Tali sostanze sono iscritte negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 perché figurano negli elenchi del protocollo.

- (5) La COP4 ha deciso di iscrivere il pentaclorobenzene nell'allegato A (eliminazione) della convenzione. Pertanto è opportuno inserire il pentaclorobenzene negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, indicando i relativi valori limite di concentrazione, stabiliti applicando la metodologia utilizzata per fissare i valori limite per gli inquinanti organici persistenti (in seguito «POP») nel regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti⁽⁴⁾ e nel regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti⁽⁵⁾. È opportuno rivedere tali valori limite di concentrazione provvisori alla luce dei risultati di uno studio relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, che sarà commissionato dalla Commissione.

- (6) La COP4 ha deciso di iscrivere l'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (in seguito «PFOS») nell'allegato B (restrizione) della convenzione, con alcune eccezioni per applicazioni specifiche. Attualmente l'uso di PFOS è consentito per alcune applicazioni specifiche. Per via della loro durata di vita, gli articoli contenenti PFOS continueranno ad entrare nel flusso dei rifiuti per diversi anni, seppure in quantità via via inferiori. Potrebbe essere difficile dal punto di vista pratico identificare taluni materiali contenenti PFOS all'interno di un determinato flusso di rifiuti. I dati relativi alle quantità e alle concentrazioni di PFOS negli articoli e nei rifiuti sono tuttora

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.

